

L'anno duemiladiciannove, addi..... del mese di, in Firenze e nella sede di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1

TRA

La Città Metropolitana di Firenze nella persona del Sindaco metropolitano Dario Nardella, nato Torre del Greco (NA) a il 20/11/1975, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva 017 09 77 04 89);

E

Il Comune di Firenze nella persona del Vicesindaco Cristina Giachi, nato a Firenze il 14/02/1969, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.IVA 01307110484)

Premesso che:

a) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);

b) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

c) Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

d) le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

e) le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

f) Visto il Regolamento del Comune di Firenze approvato con DGC n 411 del 10/09/2019 “Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: criteri e modalità organizzative in materia di trattamento dei dati personali”.

Considerato che sia la Città metropolitana di Firenze che il Comune di Firenze:

a) sono tenuti alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

b) l'art. 1 comma 11 L. 7 aprile 2014 n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare “le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie” con cui “i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana ;

c) avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del RGPD, intendono dar luogo a una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Responsabile della protezione dei dati tramite la nomina condivisa dello stesso e la costituzione di un ufficio associato che supporti detto Responsabile nell'adempimento dei suoi compiti, sulla base di valutazioni condotte di concerto tra i predetti Enti in ordine a: parziale coincidenza territoriale, affinità tra le relative strutture organizzative (condivisione del medesimo rappresentante legale dei Titolari del trattamento dati, nella figura del Sindaco pro tempore), e trattamenti di dati personali, razionalizzazione delle risorse ed efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni;

d) l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

e) con atto del 5 giugno 2018 i due enti hanno sottoscritto la Convenzione per le funzioni di responsabile della protezione dei dati e per la costituzione di un ufficio di supporto allo stesso tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze.

f) la Convenzione ha portato ad una proficua collaborazione tra i due enti e tra questi e l'RPD, con trattazione parallela di questioni analoghe, l'organizzazione congiunta di giornate formative in materia di privacy, l'approfondimento su tematiche di particolare interesse anche grazie all'apporto attivato dalla Città metropolitana con l'Università di Firenze

g) la convenzione fra Comune e Città Metropolitana ha durata fino al 31.12.2019.

h) la Città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze intendono dar luogo ad un rinnovo della convenzione suddetta al fine di continuare a svolgere in modo coordinato le funzioni del Responsabile della protezione dei dati tramite la nomina condivisa dello stesso tra i soggetti interni alla città metropolitana, quale ente responsabile della gestione associata, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di legge

i) ai sensi degli artt. 7 c. 4 e 12 del nuovo regolamento di organizzazione in materia di trattamento dati personali del Comune di Firenze (DGC n. 411/2019), l'ufficio Segreteria generale e affari istituzionali svolge tra i suoi compiti anche il necessario supporto al Rpd

l) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione nassunta dal Consiglio metropolitano di Firenze in data

- con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di Firenze in data

tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La Città metropolitana di Firenze (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Firenze (d'ora in poi Comune), si convenzionano per avvalersi nei rispettivi enti, della figura del medesimo Responsabile della protezione dei dati alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – Titolarità del ruolo

Il Responsabile della protezione dei dati è individuato con decreto di nomina del Sindaco tra soggetti interni alla Città metropolitana, quale ente responsabile della gestione associata, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di legge.

ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Gli enti determinano le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con i Titolari del trattamento dei due Enti in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Città metropolitana di Firenze e dal Comune di Firenze. Entrambi gli Enti si impegnano a: a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni; b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse

ART. 4 – Costituzione ufficio comune

Il Responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle funzioni al lui attribuite dagli artt. 3739 del GDPR e ogni altra funzione eventualmente conferitagli dalla legge o dalla regolamentazione interna ai due enti, si avvale di un apposito ufficio di supporto.

A tal fine i due enti istituiscono, con il presente atto un apposito Ufficio comune a supporto del RPD, tale ufficio sarà incardinato nella struttura organizzativa della Città metropolitana e funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti in quest'ultima.

ART. 5 – Rapporti finanziari e dotazioni a supporto del RPD

I soggetti convenzionati attribuiscono al RPD le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni.

La Città metropolitana, in quanto ente responsabile della gestione, assicura il supporto al RPD per mezzo della Posizione Organizzativa "Segreteria Generale" e si impegna a mettere a disposizione del RPD idonee risorse logistiche e strumentali dedicate; Il Comune di Firenze assicura il supporto al RPD per mezzo della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, secondo quanto previsto dal funzionigramma dell'ente; l'attività è svolta dai componenti della Posizione Organizzativa "Atti e Supporto giuridico" presso la Segreteria generale e affari istituzionali, secondo quanto previsto degli artt. 7 c. 4 e 12 del regolamento "Privacy – ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: criteri e modalità organizzative in materia di trattamento di dati personali approvato con delibera della Giunta comunale n. 411/2019".

La sede di servizio dell'Ufficio di RPD convenzionato viene fissata presso la Città metropolitana;

ART. 6 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31.12.2024.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata del

consiglio da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

ART. 7 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per LA CITTA' METROPOLITANA,
Nardella

il Sindaco metropolitano Dario

Per IL COMUNE DI FIRENZE,

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”